



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 22.8.2014
COM(2014) 528 final

2014/0245 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune
risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino
(OIV)**

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare attraverso pubblicazioni e mediante l'organizzazione di eventi e simposi; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 45 Stati, tra cui 21 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.

A livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli dei prodotti agricoli (regolamento OCM, GU L 347, pag. 671), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. Il regolamento OCM fa infatti riferimento alle risoluzioni dell'OIV nelle disposizioni riguardanti:

- alcuni metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo adottati e pubblicati dall'OIV, sui quali la Commissione deve basarsi per l'autorizzazione di tali pratiche, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione (articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM);
- alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1);
- le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV di cui la Commissione deve tener conto per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM); e
- le stesse pratiche enologiche impiegate, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento OCM, per la produzione di vini nei paesi terzi (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM).

Analogamente, a norma del regolamento (CE) n. 2870/2000 della Commissione, del 19 dicembre 2000, che definisce i metodi d'analisi comunitari di riferimento applicabili nel settore delle bevande spiritose (GU L 333, pag. 20), alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2870/2000 prevede un riferimento alle risoluzioni dell'OIV qualora non siano previsti metodi d'analisi comunitari di riferimento ai fini della rilevazione e della quantificazione delle sostanze contenute in una bevanda spiritosa.

Sulla base delle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni dei gruppi di esperti in preparazione dell'Assemblea generale dell'OIV, si prevede che tale Assemblea esamini in vista della loro adozione le seguenti risoluzioni, che producono effetti giuridici per l'*acquis* dell'Unione:

- il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 12-504, che istituisce una nuova pratica enologica. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 90 paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione inciderà sull'*acquis*;
- il progetto di risoluzione OENO-SCMA 03-262, che stabilisce i requisiti di purezza e le specifiche di una sostanza impiegata nell'ambito di una pratica enologica. Tale pratica è stata pubblicata e raccomandata dall'OIV, ferma restando l'adozione delle specifiche della sostanza stessa (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tale risoluzione inciderà sull'*acquis*;
- i progetti di risoluzione OENO-SCMA 10-457, 10-458, 11-480 e 12-512, che istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*.

Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.

Come per il passato, è probabile che l'ordine del giorno della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV cambi ulteriormente e che vi siano iscritte altre risoluzioni in grado di incidere sull'*acquis*. Al fine di garantire l'efficienza dei lavori dell'Assemblea generale nel rispetto delle norme stabilite dai trattati, la Commissione provvederà a integrare e/o a modificare la presente proposta in tempo utile per permettere al Consiglio di adottare la posizione da assumere anche per tali risoluzioni.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in merito ad alcune risoluzioni da votare in sede di Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore della vite, del vino, delle bevande a base di vino, delle uve da tavola, delle uve secche e degli altri prodotti della viticoltura. Essa persegue i seguenti obiettivi: i) informare attraverso pubblicazioni e mediante l'organizzazione di eventi e simposi; ii) assistere le altre organizzazioni internazionali che svolgono attività di standardizzazione e iii) contribuire all'armonizzazione internazionale delle pratiche e delle norme esistenti. Aderiscono attualmente all'OIV 45 Stati, tra cui 21 Stati membri dell'Unione europea. Attualmente l'Unione non è membro dell'OIV.
- (2) A livello dell'Unione, a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, alcune delle risoluzioni adottate e pubblicate dall'OIV hanno un'incidenza sul diritto dell'UE. Il regolamento OCM fa infatti riferimento alle risoluzioni dell'OIV nelle disposizioni riguardanti:
 - alcuni metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo adottati e pubblicati dall'OIV, sui quali la Commissione deve basarsi per l'autorizzazione di tali pratiche, a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione (articolo 80, paragrafo 5, del regolamento OCM);
 - alcuni requisiti di purezza e specifiche delle sostanze impiegate nell'ambito delle pratiche enologiche, con il risultato che le norme adottate e pubblicate dall'OIV in proposito diventano *ipso facto* vincolanti nell'Unione (articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione)²;

¹ Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM, GU L 347, pag. 671).

² Regolamento (CE) N. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni (GU L 193, pag. 1).

- le pratiche enologiche adottate e pubblicate dall'OIV, di cui la Commissione deve tener conto per l'autorizzazione di tali pratiche (articolo 80, paragrafo 3, lettera a), del regolamento OCM); e
 - le stesse pratiche enologiche impiegate, prima dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento OCM, per la produzione di vini nei paesi terzi (articolo 90, paragrafo 2, del regolamento OCM).
- (3) La prossima riunione dell'Assemblea generale dell'OIV avrà luogo il 14 novembre 2014. In tale occasione l'Assemblea generale esaminerà ed eventualmente adotterà alcune risoluzioni che produrranno gli effetti giuridici suddetti.
 - (4) Prima di tale riunione dell'Assemblea generale dell'OIV occorre pertanto adottare le posizioni che gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, devono adottare in sede di Assemblea generale dell'OIV in merito a tali risoluzioni.
 - (5) Il progetto di risoluzione OENO-TECHNO 12-504 istituisce una nuova pratica enologica. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale risoluzione inciderà sull'*acquis*.
 - (6) Il progetto di risoluzione OENO-SCMA 03-262 stabilisce i requisiti di purezza e le specifiche di una sostanza impiegata nell'ambito di una pratica enologica. Tale pratica è stata pubblicata e raccomandata dall'OIV ferma restando l'adozione delle specifiche della sostanza stessa (OIV, Codice internazionale delle pratiche enologiche, punti 2.1.20 e 3.4.14). In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 90, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, tale risoluzione inciderà sull'*acquis*.
 - (7) I progetti di risoluzione OENO-SCMA 10-457, 10-458, 11-480 e 12-512 istituiscono metodi di analisi. In conformità all'articolo 80, paragrafo 3, lettera a) e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tali risoluzioni incideranno sull'*acquis*.
 - (8) Le suddette risoluzioni, che sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore vitivinicolo, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi di prodotti vitivinicoli. È quindi opportuno appoggiarle.
 - (9) Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati prima della riunione dell'Assemblea generale dell'OIV, è opportuno autorizzare gli Stati membri che aderiscono all'OIV ad approvare modifiche a tali risoluzioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione assume nell'ambito dell'Assemblea generale dell'OIV nel 2014 è conforme all'allegato della presente decisione ed è espressa dagli Stati membri aderenti all'OIV, che agiscono congiuntamente nell'interesse dell'Unione.

Articolo 2

1. Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati tecnici o scientifici presentati prima delle riunioni dell'OIV o durante le stesse, gli Stati membri aderenti all'OIV chiedono che la votazione nell'Assemblea generale dell'OIV venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2. A seguito del coordinamento, in particolare quello in loco, e senza che intervenga un'ulteriore decisione del Consiglio che stabilisce la posizione dell'Unione, gli Stati membri aderenti all'OIV, agendo congiuntamente nell'interesse dell'Unione, possono approvare modifiche ai progetti di risoluzione di cui all'allegato della presente decisione, a condizione che non ne alterino la sostanza.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*